

**Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.
La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone.**

Antonio G. Chizzoniti

Nell'ambito di una indagine sociologica sul pluralismo morale e religioso degli italiani, condotta nel 1999-2000 e i cui risultati sono stati pubblicati in un volume curato da G. Garelli, G. Guizzardi e E. Pace (*Un singolare pluralismo*, il Mulino, Bologna, 2003, con [recensione di S. Ferrari](#) in OLIR), gli autori, esplorando tra le varie dimensioni della religiosità quella della pratica e delle credenze, (I. De Sandre, *Pratica, credenza ed istituzionalizzazione delle religiosi*, p. 115 ss.), hanno sottoposto ad analisi, tra l'altro, il tema della presenza del crocifisso nelle scuole statali. In particolare agli intervistati venivano proposte due domande: a) "Il crocifisso dovrebbe essere proibito nelle scuole statali?"; b) "Simboli religiosi, come il crocifisso, dovrebbero essere proibiti nelle scuole statali?".

Questi quesiti, insieme ad altri relativi al finanziamento delle scuole confessionali o alla accettazione del rispetto di abbigliamenti religiosi nell'ambito della scuola pubblica (velo islamico), si inserivano nel quadro di un'analisi sul rapporto religioni-istituzioni politico-amministrative. Le risposte alle due questioni sul crocifisso venivano poi incrociate con indici di maggiore o minore o addirittura mancata adesione ad una religione, graduazione questa configurata in ragione della maggiore o minore frequenza della pratica religiosa (p. 143-152). I risultati paiono di estremo interesse.

L'82,15% del campione è contrario alla proibizione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, proibizione accettata solo dall'11,71% e con un 6,14 di "non saprei". Ma se scontata potrebbe apparire la percentuale dei contrari alla proibizione tra coloro che manifestano una maggiore propensione a favore della religiosità (i no dei praticanti variano dall'80% di coloro che frequentano funzioni religiose quotidianamente, al 73% di coloro che frequentano una funzione religiosa solo una volta all'anno), decisamente meno ovvio è quel 65,77% di contrari alla proibizione, che si colloca nell'ambito di quanti non hanno nessuna forma di frequentazione con la dimensione religiosa. Scrive a commento De Sandre: "è segno chiaro, se ce ne fosse stato bisogno,

che il crocifisso viene apprezzato anche come segnale identitario collettivo per gli «indigeni», la «nostra» religione anche per gli italiani che non vanno mai, o non più, in chiesa e ai quali gli insegnamenti ecclesiastici non interessano”. Un sentire, questo, accentuato dagli eventi (successivi all’indagine ricordata), che in questo inizio del terzo millennio hanno radicalizzato la contrapposizione tra mondi e valori. L’introduzione di elementi di valutazione, quali quello della sicurezza e della difesa dal fondamentalismo religioso, se in alcuni Paesi, come ad esempio la Francia, hanno indotto reazioni laicistiche di tipo difensivo (sul tema vedi l’ampia [pagina tematica dedicata da OLIR al velo islamico](#)), in molti altri ha, invece, comportato un rafforzamento dei valori religiosi tradizionali (cristiani) inglobati (ove ce ne fosse stato bisogno) all’interno dell’identità nazionale.

E’ probabile che la Corte costituzionale, nel decidere circa i rilievi di costituzionalità sollevati dal TAR del Veneto con [ordinanza del 14 gennaio 2004](#) relativamente alle disposizioni poste a base dell’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica, non abbia potuto fare a meno di tener nella dovuta considerazione tale sentire comune.

D’altronde la Consulta non è nuova a questo *modus operandi*. Basterebbe ricordare, giusto per rimanere su un tema caro agli studiosi del diritto ecclesiastico, la lunga vicenda dei ripetuti interventi in tema di tutela penale del sentimento religioso, culminata solo a più di 15 anni dalla firma dell’Accordo di Villa Madama e a 50 dall’entrata in vigore della Carta costituzionale, con la dichiarazione di illegittimità dell’art. 402 del Codice penale ([Sentenza 13 novembre 2000, n. 508](#)). Illegittimità che in una interpretazione adeguata delle norme costituzionali avrebbe consentito di ravvisare fin dall’entrata in vigore della Carta fondamentale, ma che non trovava un riscontro altrettanto evidente all’interno del comune sentire della società civile (per un approfondimento mi permetto di rinviare al mio *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cassazione Penale*, 1998, p. 1575 ss. e a G. Casuscelli, *L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001/3, p. 1119 ss.).

Ma proviamo a sintetizzare quanto affermato dalla Corte con l’[ordinanza 13 dicembre 2004, n. 389](#) con la quale viene dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’[art. 119 \(e allegata tabella C\) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297](#) (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’[art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965](#) (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione

media), e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

In via diretta viene respinta la tesi secondo cui le disposizioni poste a base della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, tutte introdotte nel nostro ordinamento negli anni Venti, ancor prima quindi della stipula del Concordato del 1929, e di natura regolamentare, possano essere sottoposte ad un giudizio “indiretto” di legittimità costituzionale (per la violazione del principio di laicità) in quanto specificano ed integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua volta costituirebbe una norma primaria “attraverso la quale l’obbligo di esposizione del Crocifisso conserva vigenza nell’ordinamento positivo”.

La Corte in merito a ciò non solo afferma che gli artt. 159 e 160 del d.lgs. n. 297 del 1994 si limitano a disporre “l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici ... attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi”, e che, pertanto, “il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugate degli artt. 159 e 160 del testo unico”. Ma spingendosi oltre - in una sorta di prova probante - aggiunge che “per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell’art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per varie classi, *elenchi per altro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la nostra amministrazione (corsivo nostro)*”.

In buona sostanza, riprendendo quando acutamente sostenuto da Francesco Margiotta Broglio sulle pagine del Corriere della sera (16 dicembre 2004, p. 16), la questione è inammissibile perché non c’è obbligo. Tenuto conto poi di quanto affermato dalla Corte di Cassazione ([IV Sezione Penale, Sentenza 1 marzo 2000, n. 439](#)), si può ritenere sempre con Margiotta Broglio che “la presenza nelle scuole rimane nell’ambito dell’autonomia delle singole istituzioni e delle decisioni discrezionali degli organi direttivi delle medesime”. E, d’altra parte, non bisogna dimenticare che il ricorso al TAR del Veneto era proprio contro una delibera approvata da un Consiglio d’istituto, la quale in reazione ad una richiesta di rimozione (avanzata dalla ricorrente) proponeva di “lasciare esposti i simboli religiosi”.

Le argomentazioni della Corte, pur nel loro accentuato tecnicismo, a me pare che non manchino di tradire una sorta di propensione a favore della sussistenza del rilievo di legittimità sollevato. In questo senso l’inciso avente ad oggetto il contenuto della Tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, stante la sua apparente non decisività ai fini della struttura argomentativa principale, potrebbe essere inteso quasi come una sorta di riserva mentale, una criptica indicazione a sfavore della presenza del crocifisso.

Ciò nonostante, i rilievi giuridici “tecnicamente deboli” dell’ordinanza del TAR del Veneto e la valutazione “forte” del dato sociologico hanno finito col determinare una soluzione che può apparire ambigua, ma che ambigua non è. La questione della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche per la sua “attuale dimensione simbolica” non può che essere sciolta dal legislatore. E qui mi permetto di dissentire da Margiotta Broglio, perché di paradosso legislativo a me pare non si tratti. La strada non è tanto quella contorta della approvazione di una legge che determini l’obbligatorietà della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche per poi poter sottoporre la legge stessa al vaglio di costituzionalità della Corte. Bensì quella più lineare anche se decisamente più irta, della approvazione di una legge che abrogando esplicitamente le “disposizioni regolamentari e non” si esprima apertamente a favore dell’assenza di simboli religiosi in luoghi pubblici particolarmente “significativi”, quali le aule scolastiche. Una sorta di implicito invito al legislatore ad intervenire, che così come nel caso delle ripetute, e lì “espresse” sollecitazioni, di modifica delle disposizioni poste a tutela del sentimento religioso dettate dal Codice penale del 1930, stanti le attuali condizioni non può che rimanere inevaso.

E allora la scelta cui affidarsi rimane solo quella della “autodeterminazione” delle singole comunità scolastiche. Confidando nel rispetto da parte delle “maggioranze” delle esigenze delle “minoranze”. Augurandosi poi, in perfetta sintonia col lo studioso fiorentino, “che dopo questa decisione non riparta la crociata dei contrari. Ma neppure che cominci la gara di movimenti e istituzioni ad esporre nelle proprie sedi il crocifisso più grande”.